CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 marzo 2012 (06.03)
(OR. en)

7254/12

FISC 35

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 marzo 2012
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2012) 65 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2012) 65 final.

All.: COM(2012) 65 final

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.3.2012
COM(2012) 65 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

{SWD(2012) 16 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

1. INTRODUZIONE

L'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito "la direttiva sul risparmio" o "la direttiva")[1] stabilisce che: "*La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.*"

La relazione per il primo riesame[2], redatta nel 2008 (di seguito "relazione del 2008")[3], ha analizzato gli aspetti relativi al recepimento e all'attuazione della direttiva, sintetizzando la valutazione economica[4] e il parere della Commissione sulle modifiche necessarie, che miravano principalmente a chiarire alcune questioni di interpretazione e a colmare le lacune esistenti. A tale scopo, il 13 novembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva (di seguito "la proposta")[5], con l'obiettivo di colmare le lacune e prevenire più efficacemente l'evasione fiscale.

La relazione sul secondo riesame verte principalmente sul funzionamento e sulla valutazione economica della direttiva. Le principali conclusioni del presente documento, ossia l'utilizzo diffuso da parte degli intermediari di giurisdizioni *offshore* e la crescita di mercati importanti che offrono prodotti equiparabili a crediti, rafforzano gli argomenti a favore dell'estensione del campo di applicazione della direttiva e dei pertinenti accordi conclusi a norma dell'articolo 17 della direttiva. Le conclusioni sono anche in linea con l'impegno politico assunto dal G20 di promuovere il rispetto delle norme internazionali sullo scambio di

---

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:157:0038:0048:it:PDF

2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_en.htm

3 COM/2008/0552: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0552:FIN:IT:PDF

4 Illustrata in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che presenta la valutazione economica degli effetti della direttiva 2003/48/CE, sulla base dei dati disponibili, Bruxelles, 15.9.2008, SEC (2008) 2420: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/sec%282008%292420.pdf

5 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, Bruxelles, 13.11.2008, COM (2008) 727 definitivo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/com%282008%29727_en.pdf

informazioni fiscali e finanziarie e di adottare tutte le contromisure possibili per lottare contro i paradisi fiscali e le giurisdizioni non cooperative che non rispettano dette norme.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione fornisce maggiori dettagli fattuali sugli argomenti trattati di seguito.

2. RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Nel primo riesame la Commissione aveva concluso che tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva[6] e hanno iniziato ad applicare le norme di attuazione dalle date previste (dal 1° luglio 2005 e, per la Bulgaria e la Romania, dal 1° gennaio 2007). La Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti di alcuni Stati membri su elementi specifici delle rispettive norme di attuazione, procedure che sono state chiuse dopo la conferma da parte dei paesi in oggetto che le norme erano state allineate alla direttiva. Attualmente non vi sono procedure di infrazione in corso.

Alla riunione del Consiglio Ecofin del 7 dicembre 2010 la Commissione si è impegnata a presentare entro metà del 2011 una relazione ad hoc sull'applicazione corretta ed effettiva della direttiva da parte degli Stati membri. In base alle risposte ricevute al questionario inviato a tutti gli Stati membri, i servizi della Commissione hanno preparato la predetta relazione (SEC(2011) 775 definitivo[7]), che è stata trasmessa al Consiglio il 14 giugno 2011.

Dalla valutazione delle risposte degli Stati membri emerge che alcune disposizioni della direttiva sono state interpretate in modo divergente dagli Stati membri. Alcuni dei rischi evidenziati di interpretazione divergente erano già stati segnalati nella relazione del 2008. A tale riguardo, i problemi principali verrebbero risolti mediante le corrispondenti nuove norme contenute nella proposta.

3. FUNZIONAMENTO DELLA DIRETTIVA

Il funzionamento della direttiva è stato valutato mediante un questionario inviato alle amministrazioni fiscali degli Stati membri riguardo alla loro utilizzazione dei dati scambiati conformemente alla direttiva. Inoltre, la Commissione ha esaminato le statistiche fornite conformemente alla direttiva e ha commissionato uno studio per valutare l'onere amministrativo che la vigente direttiva impone a carico degli operatori economici. I principali risultati di tale esame sono forniti di seguito.

3.1. Questionario sull'uso dei dati

Un questionario è stato inviato agli esperti del gruppo ACDT[8] in merito all'utilizzo dei dati inviati alle amministrazioni fiscali del loro paese da altri Stati membri, tra cui: l'uso dei dati

---

6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72003L0048:IT:NOT#FIELD_BE

7 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/savings_tax/implementation/sec(2011)775_en.pdf

8 Gruppo di esperti della Commissione composto da esperti nazionali: cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta (*Amministrative Cooperazione in Dire Taxation*).

per verifiche fiscali, la qualità dei dati inviati dagli altri Stati membri e se l'introduzione della direttiva ha contribuito ad una migliore osservanza da parte dei contribuenti.

Migliori pratiche

Gli Stati membri che hanno effettuato una valutazione hanno riferito di risultati positivi in termini di osservanza. Tuttavia, il presente riesame evidenzia alcuni aspetti che gli Stati membri potrebbero migliorare per giungere ad un migliore utilizzo delle informazioni scambiate:

- integrazione della banca dati della direttiva sulla tassazione del risparmio con la banca dati fiscale nazionale;
- sviluppo di iniziative di gestione del rischio e di procedure maggiormente automatizzate di controllo incrociato dei dati;
- razionalizzazione della divulgazione dei dati tra l'amministrazione centrale delle imposte e gli uffici locali di riscossione.

Qualità dei dati

Gli Stati membri hanno evidenziato un chiaro miglioramento della qualità dei dati che ricevono grazie al formato strutturato e alle norme procedurali comuni per la trasmissione dei dati. La qualità dei dati ricevuti ai sensi della direttiva è notevolmente più alta rispetto alle informazioni scambiate nell'ambito di convenzioni bilaterali.

Tuttavia, la qualità dei dati ricevuti continua a essere una preoccupazione per molti Stati membri. Secondo quanto confermato da circa la metà degli Stati membri, essi effettuano attualmente controlli sul contenuto delle informazioni trasmesse dagli agenti pagatori prima di inviarle agli Stati membri destinatari.

Data l'importanza di migliorare la qualità, tutti gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di controlli sistematici sulla qualità dell'informazione da trasmettere. Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare il sistema attualmente in fase di sviluppo da parte dalla Commissione per la verifica in rete del codice di identificazione fiscale (CIF) che consentirà di individuare correttamente il contribuente.

3.2. Statistiche conformemente alla direttiva

Dato che la direttiva è entrata in vigore solo a decorrere dall'1.7.2005, la mancanza di dati ha limitato la portata del primo riesame. È solo nel corso di una riunione del Consiglio tenutasi il 12.5.2008 che gli Stati membri hanno concordato le statistiche[9] da fornire alla Commissione per valutare l'efficienza e l'efficacia della direttiva.

Dopo il primo riesame sono stati stabiliti i formati e le definizioni dei dati che hanno migliorato lo scambio di informazioni tra gli Stati membri rendendolo più tempestivo. Per quanto riguarda la quantità dei dati scambiati, sono stati gli Stati membri di grandi dimensioni o che possiedono importanti centri finanziari a scambiare più informazioni. L'anno record

[9] http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st09/st09467.it08.pdf

dello scambio di informazioni è stato il 2007, con un volume di operazioni segnalate valutato a 38,9 miliardi di euro (dati del 2009[10]: 9,9 miliardi di euro). L'inclusione dei proventi lordi nelle cifre possono portare ad una diversa base di confronto, e se si esclude questo elemento gli importi indicati sono più stabili (nel 2009 i redditi da interesse sono stati 2,3 miliardi di euro (2007: 3,6 miliardi di euro)). La ritenuta alla fonte condivisa da tutti i paesi ai sensi della direttiva e dei connessi accordi sulla tassazione del risparmio è diminuita da 700,9 milioni di euro nel 2008 a 495,9 milioni di euro nel 2009. La riduzione sia delle informazioni scambiate che delle imposte prelevate alla fonte è in parte dovuta alla crisi finanziaria nell'ultimo trimestre del 2008, che ha determinato un notevole calo dei tassi di interesse sui depositi delle famiglie nel 2009.

Un'importante caratteristica dei dati è la forte variabilità delle informazioni scambiate tra gli Stati membri nel periodo in esame. Un esercizio di simulazione sui depositi transfrontalieri BCE (sezione 4 della presente relazione) ha confermato che per alcuni Stati membri gli importi dei pagamenti di interesse segnalati per le tipologie classiche di redditi da interessi erano inferiori al parametro di riferimento stimato sui depositi e i tassi di interesse transfrontalieri. Inoltre, dalle risposte degli Stati membri alla relazione ad hoc (sezione 2 della presente relazione) è emerso che per la corretta identificazione dei redditi da segnalare la maggior parte degli Stati membri si basa principalmente sulla corretta applicazione delle loro linee guida da parte degli agenti pagatori, pur avendo adottato disposizioni che consentano l'effettuazione di controlli e l'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza della direttiva.

Per affrontare la questione della variazione dei dati scambiati da un esercizio finanziario all'altro, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a controlli della completezza dei dati trasmessi dai loro agenti pagatori, comprensivi di quanto segue: i) un registro centrale, da creare in ogni Stato membro, contenente gli agenti pagatori stabiliti nella loro giurisdizione, al fine di verificare se i dati siano stati presentati al momento dovuto; ii) l'analisi delle fluttuazione dei dati trasmessi dagli agenti pagatori, in particolare per quanto riguarda gli importi comunicati e il numero dei proprietari beneficiari; iii) la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare le procedure di audit relative agli agenti pagatori, compresi i sistemi e le linee guida sul controllo interno degli agenti pagatori, e iv) lo sviluppo di parametri di riferimento e il confronto con altre fonti di dati, ad esempio le statistiche nazionali relative alla segnalazione dei depositi transfrontalieri.

3.3. Valutazione dei costi iniziali e dei costi ricorrenti legati all'attuazione della direttiva

Uno studio per valutare l'onere amministrativo imposto dalla vigente direttiva a carico degli operatori economici ha messo in evidenza che questi dispongono già delle informazioni per la maggior parte degli obblighi di comunicazione imposti dalla vigente direttiva, in quanto previsti dalla normativa in materia di lotta contro il riciclaggio dei proventi da attività illecite[11], dalla legislazione nazionale o da prassi interne al settore. Tuttavia, nessuno degli intervistati ha dichiarato che avrebbe raccolto informazioni relative all'articolo 4, paragrafo 2

[10] La Svezia non ha trasmesso alla Commissione i dati sulle informazioni scambiate con altri Stati membri per tutti gli esercizi finanziari. L'Irlanda ha avuto problemi tecnici con la trasmissione dei dati del 2009.

[11] Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

(disposizione sull'agente pagatore all'atto del ricevimento) se ciò non fosse imposto dalla direttiva.

Diverse fasi della procedura di segnalazione prevista dalla direttiva sono considerate dagli agenti pagatori costi "normali" e pertanto il connesso onere amministrativo non sembra eccessivo.

4. VALUTAZIONE ECONOMICA

Nel quadro del presente riesame è stata effettuata una valutazione economica intesa ad analizzare l'andamento dei principali mercati UE ed extra-UE dei prodotti di risparmio in termini di importanza dei mercati pertinenti e di struttura geografica della loro base di clienti. Sono stati utilizzati i dati delle segnalazioni bancarie della Banca dei regolamenti internazionali, della Banca centrale europea e della Banca nazionale svizzera. I dati della Banca centrale europea sono stati utilizzati anche per effettuare una simulazione della copertura della base potenziale dello scambio di informazioni o della ritenuta alla fonte.

Inoltre, per l'analisi dell'andamento negli ultimi anni di taluni mercati specifici sono stati utilizzati i dati provenienti dalle seguenti fonti: 1) obbligazioni e azioni (dalla CPIS dell'FMI), 2) titoli di debito, titoli di capitale proprio e derivati in genere (da Eurostat), 3) prodotti strutturati al dettaglio (da Avery), 4) OICVM (principalmente dall'EFAMA) e 5) prodotti assicurativi (principalmente dallo studio di Europe Economics).

Ai fini della presente relazione, per OICVM si intendono le imprese o i soggetti autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE[12] (che ha sostituito la direttiva 85/611/CEE[13]). Le espressioni non OICVM e fondi non OICVM si riferiscono a tutti gli altri fondi o sistemi di investimento collettivo.

I principali risultati della valutazione sono forniti di seguito.

DATI DELLA BANCA PER I REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Le *International Locational Banking Statistics* pubblicate dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI) comprendono i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle banche nazionali e delle succursali di banche estere situate in 43 paesi segnalanti, disaggregati su base bilaterale in funzione del paese della controparte estera. Le posizioni sono segnalate su base lorda non consolidata e in milioni di dollari statunitensi.

La maggior parte dei principali centri finanziari *offshore* non hanno dato il loro accordo alla divulgazione delle rispettive posizioni bilaterali mediante la BRI. Tuttavia, i dati pubblici

---

12 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

13 Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).

della BRI, compresi i dati sul paese della controparte[14], hanno consentito un'analisi dettagliata dei depositi *offshore* in giurisdizioni sia appartenenti che non appartenenti alla rete degli accordi sulla tassazione del risparmio.

I dati pubblici della BRI indicano che nel 2011 l'importo dei depositi detenuti da soggetti esteri non bancari alle Isole Cayman è il secondo per importanza tra quelli dei paesi segnalanti, equiparabile a quello degli Stati Uniti. I risultati in funzione del paese della controparte indicano che una quota significativa dei depositi di soggetti non bancari negli Stati membri e nei paesi appartenenti alla rete degli accordi sulla tassazione del risparmio sono detenuti da clienti situati in giurisdizioni *offshore* (media combinata del 35% per gli Stati membri e per le giurisdizioni appartenenti alla rete degli accordi sulla tassazione del risparmio per gli anni 2000-2010; per le giurisdizioni appartenenti alla rete degli accordi sulla tassazione del risparmio tale quota ha raggiunto il 65% nel 2007)[15].

L'importanza dei centri *offshore* come ubicazione dei depositi e come luogo di stabilimento o di gestione di soggetti non bancari titolari di depositi indica che è giustificata e necessaria l'attuazione delle disposizioni sulla trasparenza e sull'agente pagatore all'atto del ricevimento per talune persone giuridiche situate in giurisdizioni *offshore* sia ai fini della direttiva che degli accordi sulla tassazione del risparmio.

---

[14] Tutti gli Stati membri, la Svizzera e Guernsey hanno accettato la divulgazione delle relative posizioni bilaterali rispetto a tutti i paesi della controparte, ossia i paesi dei loro titolari di deposito.

[15] Si può ragionevolmente presumere che il settore non bancario in tali giurisdizioni non sia costituito principalmente da imprese industriali o da singoli privati ma da soggetti intermedi.

DATI DELLA BCE

Simulazione della copertura

I dati forniti dalla BCE si basano sulle statistiche di bilancio degli IFM[16]. Gli istituti finanziari di ogni Stato membro trasmettono mensilmente alla BCE i dati relativi ai depositi detenuti nell'area dell'euro dai nuclei familiari non residenti. Gli importi sono segnalati in maniera aggregata per l'area dell'euro senza una ripartizione dettagliata per i singoli Stati membri dell'area dell'euro. I dati sono ripartiti per settore di appartenenza del titolare del deposito (compresa una ripartizione dettagliata per nuclei familiari) secondo sette diverse scadenze dei tassi di interesse. I dati selezionati sono stati considerati i migliori ai fini di una simulazione intesa a fornire una valutazione limitata della misura in cui i dati scambiati (o la ritenuta alla fonte) ai sensi della direttiva coprano in misura soddisfacente la base imponibile potenziale corrispondente.

Prendendo come valore di riferimento una copertura media del 70% per gli esercizi finanziari 2006-2009, si constata che 7 Stati membri non raggiungono il valore di riferimento mentre altri 4 si situano al di sotto del 100%. I restanti 16 Stati membri superano il 100%[17].

I risultati della simulazione ribadiscono la necessità che gli Stati membri prendano in considerazione il ricorso a controlli sistematici della completezza dei dati trasmessi dai loro agenti pagatori come suggerito nella sezione 3.2.

Andamento dei depositi transfrontalieri dei nuclei familiari dell'area dell'euro

I dati della BCE sono stati analizzati anche per valutare l'andamento dei depositi transfrontalieri. L'importo dei depositi, di tutte le scadenze (compresi i depositi *overnight* che di norma fruttano interessi bassi), che nel 2003 ammontava a 164 miliardi di euro, ha superato i 247 miliardi di euro nell'ottobre 2008 (corrispondente ad un aumento del 50% nel periodo considerato).

I depositi con durata prestabilita sono diminuiti, passando da 72 miliardi di euro nel gennaio 2003 a 60 miliardi di euro nel novembre 2005, ossia una diminuzione del 15% nel periodo considerato ed un calo mensile dello 0,52%. I depositi senza durata prestabilita (ad esempio, i depositi *overnight*) non hanno registrato andamento analogo. Un'analisi più particolareggiata dell'andamento dei depositi con durata prestabilita negli Stati membri dell'area dell'euro e negli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro evidenzia che la tendenza al ribasso fino al novembre 2005 ha interessato principalmente gli Stati membri dell'area dell'euro (-38,84% nel periodo considerato e un calo mensile dell'1,51%). Nei tre anni successivi, dal novembre 2005 al novembre 2008, le due categorie di depositi transfrontalieri hanno evidenziato un incremento quasi identico, da 60 a 81 miliardi di euro (con un aumento rispettivamente del 25% per l'area dell'euro e del 30% per i paesi esterni all'area dell'euro).

---

16 IFM: istituti finanziari e monetari.

17 Risultati superiori al 100% sono normali, perché la definizione di reddito da interessi contenuta nella direttiva è più ampia rispetto ai depositi coperti dai dati della BCE.

Dopo la fine del 2008 i depositi con durata prestabilita negli Stati membri dell'area dell'euro sembrano aver subito la riduzione più significativa (da 41 miliardi di euro nel novembre 2008 a 21 miliardi di euro nel marzo 2010), soprattutto a causa della crisi finanziaria.

L'andamento dei depositi transfrontalieri detenuti dalle famiglie dell'area dell'euro in altri Stati membri evidenzia un generale aumento fino all'inizio della crisi finanziaria. L'aumento è riconducibile principalmente ai depositi senza durata prestabilita (ad esempio depositi *overnight* con tassi di interesse molto bassi), mentre i depositi con durata prestabilita (ad esempio depositi di risparmio a termine con tassi di interesse più elevati) negli Stati membri dell'area dell'euro sono diminuiti fino al novembre 2005, per poi recuperare successivamente, in linea con i depositi al di fuori dell'area dell'euro.

DATI DELLA BANCA NAZIONALE SVIZZERA

La Banca nazionale svizzera (BNS) pubblica annualmente un rapporto dal titolo "Le banche svizzere", che fornisce statistiche dettagliate basate sui rendiconti finanziari delle banche svizzere. Il rapporto contiene dati dettagliati ripartiti per area geografica e/o per clientela: i) "ripartizione geografica delle attività e delle passività in bilancio"; ii) "operazioni fiduciarie per paese", e iii) "stock di titoli nei depositi titoli della clientela presso le banche, per residenza del titolare, categoria dei titoli e settore economico".

I risultati della BNS mostrano l'esistenza di un'importante clientela situata in giurisdizioni *offshore*, sia appartenenti che non appartenenti alla rete degli accordi sulla tassazione del risparmio[18]. Ciò conferma l'urgente necessità (cfr. anche sezione precedente dedicata ai dati BIR) di affrontare i casi in cui strutture intermedie situate in giurisdizioni *offshore* partecipino al pagamento dei redditi da risparmio da parte delle giurisdizioni appartenenti alla rete degli accordi sulla tassazione del risparmio, in particolare l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio tra l'UE e la Svizzera.

DATI CPIS DELL'FMI

L'FMI nel quadro della sua indagine coordinata sugli investimenti di portafoglio (*Coordinated Portfolio Investment survey* – CPIS) riporta gli investimenti transfrontalieri (espressi ai prezzi di mercato prevalenti alla fine dell'anno) degli investitori residenti nei 74 paesi partecipanti (paese dell'investitore) ripartiti in funzione del corrispondente paese di investimento (paese dell'emittente). In linea di principio i dati sono elaborati tenendo conto del luogo in cui sono situati il debitore (emittente di titoli di debito o di capitale proprio) e il creditore (l'investitore), il che non riflette necessariamente il rapporto agente pagatore/proprietario beneficiario che è il perno del funzionamento della direttiva.

[18] Ad esempio, le passività fiduciarie nei confronti di soggetti (principalmente non bancari) nelle Indie occidentali (ai fini della BNS e della BIR queste comprendono Anguilla, Antigua e Barbuda, Isole Vergini britanniche e Montserrat, Saint Christopher/St. Christopher/Saint Kitts e Nevis) e a Panama (con quote rispettivamente del 16% e 9%) risultano al primo e al secondo posto in percentuale di tutte le passività fiduciarie.

Dai dati della CPIS possono essere tratte, per gli Stati membri, le seguenti due conclusioni principali, che offrono una dettagliata ripartizione per settore:

l'introduzione della direttiva non ha scoraggiato gli investitori dall'investire in titoli emessi negli Stati membri e in particolare in titoli degli Stati membri che aderiscono allo scambio di informazioni. Al contrario, nella maggior parte degli Stati membri esaminati i privati hanno aumentato gli investimenti in titoli degli Stati membri, in particolare degli Stati membri che aderiscono allo scambio di informazioni, e il settore dei fondi di investimento lussemburghesi ha registrato un aumento notevole della quota detenuta degli investimenti azionari transfrontalieri delle famiglie nell'UE.

DATI EUROSTAT

Redditi

È stato effettuato un confronto tra il reddito percepito dalle famiglie rispetto a tutti i settori dell'economia per le componenti del reddito incluse ed escluse dal campo di applicazione della direttiva per verificare se vi sia stata sostituzione di prodotto. I dati hanno evidenziato che nel periodo 2000-2009 la quota dei redditi da interessi percepiti dalle famiglie nell'UE sul totale dei redditi da capitale[19] è rimasta relativamente stabile fino al 2008 per poi crollare nel 2009, a causa del calo dei tassi di interesse sui crediti a seguito della crisi finanziaria, una tendenza peraltro registrata nell'economia nel suo complesso.

I dati Eurostat sui redditi non evidenziano uno spostamento evidente della fonte del reddito da risparmio verso prodotti esclusi dal campo di applicazione della direttiva[20].

Attività

Da un'analisi delle attività di credito detenute dalle famiglie emerge che dette attività sono rimaste relativamente stabili nel periodo 2000-2009 rispetto agli strumenti di capitale detenuti dalle famiglie, che si sono quasi dimezzati nel corso dello stesso periodo, il che può essere dovuto alla maggiore avversione al rischio degli investitori e/o alla generale diminuzione del valore delle azioni. Uno sviluppo degno di nota è il forte aumento degli strumenti finanziari derivati detenuti dalle famiglie (1,05% del totale delle attività delle famiglie nel 1999 e 18,03% nel 2009).

L'accresciuto utilizzo degli strumenti finanziari derivati motiverebbe l'estensione del campo di applicazione della direttiva ai prodotti finanziari strutturati il cui sottostante sia equivalente a un credito.

[19] Redditi da capitale: redditi derivanti da attività.

[20] Va osservato che uno dei limiti maggiori dei dati Eurostat sta nel fatto che non differenziano tra redditi nazionali e redditi transfrontalieri e che pertanto consentono di trarre solo conclusioni generali.

PRODOTTI STRUTTURATI AL DETTAGLIO

La Commissione ha utilizzato la banca dati Avery dei prodotti strutturati al dettaglio, che contiene dati dettagliati su 34 mercati e registra oltre 2 milioni di prodotti strutturati commercializzati in tutto il mondo. Si stima che dal gennaio 2005 la banca coprisse circa il 90% dei prodotti strutturati al dettaglio emessi in Europa. Il principale limite della banca dati è di essere concepita per le esigenze di commercializzazione della sua clientela e di non distinguere tra gli investimenti nazionali e gli investimenti transfrontalieri, come sarebbe utile ai fini della direttiva. Tuttavia, nonostante la mancanza di dati specifici relativi all'elemento transfrontaliero, l'importanza del mercato di questi prodotti è dimostrata dalle sue dimensioni: l'importo attualmente in essere delle vendite sui mercati UE interessati è pari a 767,3 miliardi di euro. Il mercato ha registrato un rapido sviluppo in generale (con un incremento medio annuo di oltre il 30%) con una percentuale elevata di prodotti che prevedono una protezione del capitale (gran parte delle emissioni in termine di volume, con una quota del 60-70%) e il cui sottostante comporta un tasso di interesse (la quota delle categorie di attività con sul tasso di interesse è aumentata dal 3,2% nel 2001 a quasi il 30% nel 2007).

L'importanza confermata del mercato dei prodotti strutturati, in particolare dei prodotti assimilabili al credito, e lo sviluppo di mercati europei specifici che servono principalmente gli investitori al dettaglio stranieri giustificano e sostengono l'estensione della direttiva e degli accordi sulla tassazione del risparmio ai tipi di prodotti strutturati interessati.

Dati sugli OICVM[21]

Per quanto riguarda la sostituibilità dei fondi, i dati forniti dall'EFAMA[22] indicano un calo della quota dei fondi obbligazionari sul totale degli OICVM (31% nel 2002 contro 23% nel 2010) parallelamente all'aumento degli investimenti in altre categorie di OICVM, che in ragione della composizione delle rispettive attività hanno più probabilità di non rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE. Analogamente, nello stesso periodo si è registrato un trasferimento verso fondi non OICVM (dal 22% nel 2002 al 25% nel 2010).

L'aumento dei fondi non OICVM, anche se non necessariamente dovuto a strategie di elusione fiscale, giustifica gli elementi contenuti nella proposta destinati a introdurre la parità di trattamento degli OICVM e dei fondi non OICVM che presentano un'analoga composizione delle attività.

PRODOTTI ASSICURATIVI

Sia le fonti di dati che i riscontri empirici confermano l'opportunità di includere nel campo di applicazione della proposta i prodotti assicurativi vita che presentino un elemento di investimento. Lo studio PRIPS[23] di Europe Economics ha evidenziato l'importanza della

---

21 Per la definizione, cfr. pagina 6.

22 EFAMA: *European Fund and Asset Management Association*.

23 *Studi on the Costs and Benefits of Potential Changes to Distribution Rules for Insurance Investment Products and other Non-MIFID Packaged Retail Investment Products* (studio sui costi e sui benefici di possibili cambiamenti delle regole di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e di altri prodotti di investimento al dettaglio preassemblati non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva MIFID): http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/prips/costs_benefits_study_en.pdf

quota delle polizze vita *unit-linked* sul totale del mercato delle polizze vita nell'UE, compresi gli Stati membri che hanno una considerevole attività transfrontaliera con gli investitori al dettaglio nell'UE nel settore dell'assicurazione vita.

Lo sviluppo di mercati transfrontalieri significativi per le polizze vita *unit-linked* (considerate come un canale di distribuzione degli OICVM) giustifica l'elemento contenuto nella proposta che mira a estendere il campo di applicazione della direttiva ai prodotti assicurativi comparabili a crediti.

5. CONCLUSIONI

Gli Stati membri hanno espresso in generale soddisfazione riguardo ai dati ricevuti conformemente alla direttiva, che consentono loro di garantire l'osservanza da parte dei rispettivi contribuenti dell'obbligo di dichiarare i redditi da interessi. Per il periodo in esame gli Stati membri hanno indicato un chiaro aumento della qualità dei dati ricevuti, che essi attribuiscono al formato strutturato e alle norme procedurali comuni per la segnalazione dei dati. Il riesame ha anche evidenziato in che modo gli Stati membri possano utilizzare meglio i dati e ha dimostrato la necessità di migliorare ulteriormente la correttezza e la completezza dei dati scambiati.

L'analisi economica ha dimostrato l'urgenza di un aggiornamento della direttiva e dei relativi accordi sulla tassazione del risparmio per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e gli operatori economici interessati, per eliminare le attuali possibilità di elusione, comprese quelle offerte da triangolazioni che coinvolgono sia paesi aderenti agli accordi sulla tassazione del risparmio che paesi che non vi rientrano. Sono necessari un consenso sulla proposta e l'adozione di un mandato negoziale per i corrispondenti miglioramenti degli accordi, al fine di promuovere la trasparenza e la buona *governance* in materia fiscale all'interno e all'esterno dell'UE.